

RESPONSABILITÀ NELLE COMUNICAZIONI CON LA GOVERNANCE

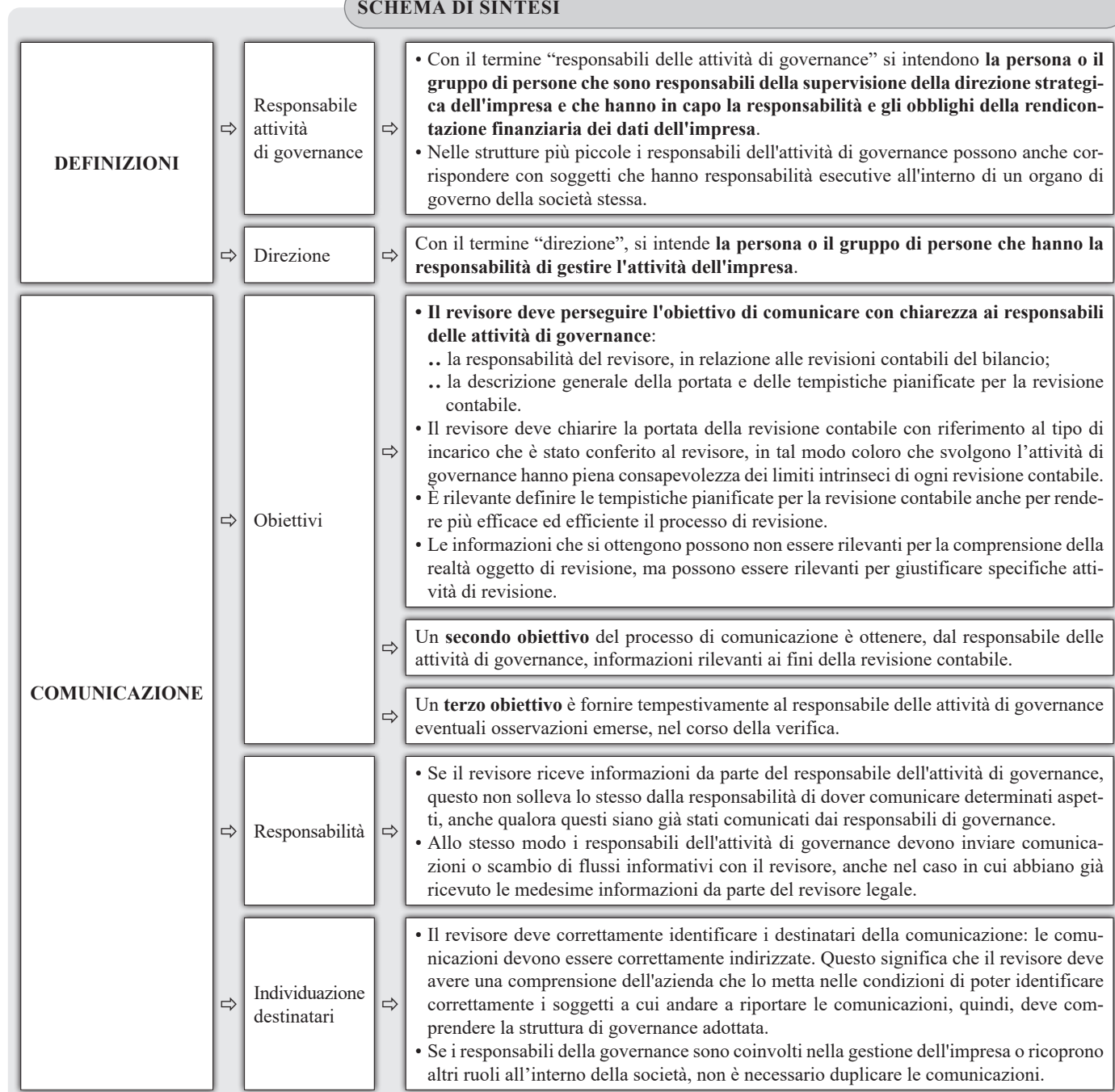
SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

(ISA Italia) 260

I rapporti di comunicazione tra il revisore e i responsabili delle attività di governance sono disciplinati dal principio contabile (ISA Italia) 260. Il principio raccomanda un'efficace comunicazione reciproca con lo scopo di raggiungere 3 obiettivi: assistere i 2 soggetti nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile sviluppando costruttivo rapporto di collaborazione; supportare il revisore assistendolo al fine di ottenere, da parte dei responsabili della attività di governance le informazioni relative alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera con lo scopo di progettare di risk assessment. Dal punto di vista dei responsabili dell'attività di governance supportarli nell'adempimento delle loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, con ciò riducendo, di fatto, il rischio che vi siano degli errori significativi in sede di bilancio.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

RAPPORTI
CON RESPONSABILI
DELLA GOVERNANCE

• Responsabilità

- L'espressione di un giudizio su un bilancio, redatto sotto la supervisione dei responsabili di governance, non solleva dalle rispettive responsabilità né la direzione né i responsabili delle attività di governance.
- Questo aspetto deve essere chiarito, in primo luogo, nella lettera di incarico o comunque in altre forme di accordi scritti.

• Limitazioni

- La comunicazione ai responsabili delle attività di governance potrebbe essere sottoposta a limitazioni. In particolare, alcuni ordinamenti giuridici, leggi o regolamenti possono limitare la comunicazione di determinati aspetti tra revisore e responsabili delle attività di governance.
- Il revisore è tenuto a osservare le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili agli incarichi di revisione contabile del bilancio.
- La comunicazione in merito ai rapporti, agli altri aspetti e alle modalità con cui sono gestiti i rischi per l'indipendenza che non siano entro un livello accettabile varia a seconda delle circostanze dell'incarico e, di norma, affronta tematiche, quali i rischi per l'indipendenza, le misure di salvaguardia per ridurre i rischi e le misure per eliminare le circostanze che generano i rischi.

• Indipendenza

- È altresì opportuno considerare che le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza possono specificare altre particolari comunicazioni ai responsabili delle attività di governance in circostanze in cui siano state identificate violazioni dei principi di indipendenza.
- Peraltro, vi sono casi in cui le comunicazioni relative all'indipendenza possono essere non applicabili quando, ad esempio, tutti i responsabili delle attività di governance siano già informati dei fatti rilevanti a seguito delle attività di direzione da loro svolte.

• Comunicazione
preventiva

- In generale, prima di comunicare aspetti ai responsabili delle attività di governance, il revisore può discutere questi aspetti con la direzione.
- Vi possono essere situazioni in cui tale comunicazione preventiva potrebbe non essere utile: si pensi al caso in cui si debbano evidenziare aspetti relativi alla competenza o alla integrità della direzione.
- Tali discussioni preliminari consentono di chiarire fatti e problematiche e danno alla direzione la possibilità di fornire ulteriori informazioni e spiegazioni.

PRINCIPALI
COMUNICAZIONI

• Natura

- È cura del revisore comunicare, preventivamente, una descrizione generale della portata e della tempistica pianificata per la revisione, al fine di assistere i responsabili di governance a comprendere le conseguenze del lavoro di revisione e i revisori a comprendere correttamente l'impresa. **In pratica, si devono comunicare:**
 - .. le modalità proposte dal revisore per fronteggiare i rischi di errori significativi;
 - .. l'approccio del revisore al sistema di controllo interno;
 - .. l'applicazione del concetto di significatività nell'ambito della revisione;
 - .. l'atteggiamento e le azioni dei responsabili di governance in merito al controllo interno dell'impresa;
 - .. il punto di vista dei responsabili per gli obiettivi dell'impresa e i rischi correlati;
 - .. le azioni dei responsabili in merito all'evoluzione dei principi contabili;
 - .. le risposte dei responsabili alle precedenti comunicazioni con i revisori; a fronte della comunicazione, ad esempio, di una carenza del controllo interno, una frode, un errore in bilancio, il revisore, oltre che comunicare tale situazione, deve anche valutare l'operato dei soggetti responsabili dell'attività di governance per comprendere se e quali azioni sono state intraprese.

NORMATIVA
revisione legale
**PRINCIPALI
COMUNICAZIONI
(segue)**

• **Aspetti
qualitativi
significativi**

- **Prima di formalizzare il giudizio finale sul bilancio, il revisore deve comunicare il proprio punto di vista in merito agli aspetti qualitativi significativi relativi alle prassi contabile adottate dall'impresa** (ad esempio, comunicare eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile, il ritardo nell'ottenimento di informazioni, la mancata disponibilità delle informazioni previste e le limitazioni poste alla direzione).
- La comunicazione deve essere tempestiva, anche perché gli aspetti relativi alle eventuali difficoltà significative poi possono portare ad avere limitazioni nel giudizio che esprime il revisore sul bilancio.

• **Piccole
imprese**

- Quando si hanno incarichi per revisioni contabili di **imprese di dimensioni minori**, è possibile che la comunicazione sia meno strutturata rispetto al caso di società quotate o di maggiori dimensioni.

**SPECIFICHE
COMUNICAZIONI**

• **Indipendenza**

- **Nel caso di società quotate**, il revisore deve comunicare anche gli aspetti relativi alla propria indipendenza. In particolare, il revisore deve rilasciare una dichiarazione attestante il rispetto dei principi etici in materia di indipendenza applicabile all'incarico.
- Inoltre, ha l'obbligo di comunicare tutti i rapporti con l'impresa e, nel caso delle società di revisione, deve comunicare tutti i rapporti che hanno avuto le società aderenti al network delle società di revisione e deve comunicare i corrispettivi annui per tutti i servizi resi.
- Si deve fare riferimento non solo alla società quotata, ma a tutte le sue società controllate.
- Almeno le comunicazioni relative alla propria indipendenza devono essere effettuate in forma scritta.

• **Collegio
sindacale**

- Il Codice civile e il D.Lgs. 39/2010 stabiliscono, inoltre, che il collegio sindacale e i soggetti incaricati per la revisione legale dei conti debbano scambiarsi tempestivamente le informazioni per l'espletamento dei rispettivi compiti.

• **Carenze
del sistema
di controllo
interno**

- Tra gli aspetti specifici che devono essere comunicati, vi sono quelli relativi alle carenze del sistema di controllo interno; in queste situazioni si può richiamare il principio di revisione **(ISA Italia) 265** che disciplina tale specifico aspetto da comunicare.
- Per carenza interna si intende quella situazione in cui un controllo è configurato, messo in atto, ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, l'individuazione e la correzione in modo tempestivo di errori in bilancio. Ovvero, non esiste proprio un controllo ritenuto necessario per prevenire o per individuare e correggere in maniera tempestiva gli errori che sono presenti in bilancio.
- Queste situazioni dovranno essere intercettate e comunicate da parte del revisore.

• **Comunicazioni
a terzi**

- Le leggi o i regolamenti possono richiedere ai responsabili delle attività di governance, ovvero essi stessi possono volere fornire a terze parti, quali ad esempio banche o determinate autorità di vigilanza, copie di una comunicazione scritta ricevuta dal revisore.
- In alcune fattispecie, la comunicazione a terze parti può essere illegale o comunque inappropriata.
- In ogni caso, è opportuno specificare che i destinatari della comunicazione non erano i soggetti a cui è stata poi inviata; in questi casi sarà opportuno specificare che la comunicazione è stata redatta per l'uso esclusivo da parte dei responsabili delle attività di governance, che il revisore non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terze parti; inoltre, si precisa che vi sono limiti alla divulgazione e distribuzione a terze parti.